



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 30354/A

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, 81  
NAPOLI

Ai Presidenti della I e II Commissione  
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

LORO SEDI

**Oggetto: Proposta di Legge “Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 (Riduzione dei costi della politica nelle regioni). Reg. Gen. n. 420**

Ad iniziativa dei Presidenti dei Gruppi consiliari  
Depositata il 13 dicembre 2012

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 98 del Regolamento interno  
**VISTA** la richiesta di adozione della procedura d'urgenza

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**I e II Commissione Consiliare per l'esame congiunto.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini stabiliti dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 97, comma 2 del Regolamento.

Napoli, 11 9 DIC. 2012

**IL PRESIDENTE**



Consiglio Regionale della Campania

## RELAZIONE

*L'11 ottobre 2012 è entrato in vigore il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e finanziamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213.*

*I commi 9 e 10 dell'art.1 del citato d.l. 174 detta disposizioni in materia di rendicontazione delle spese di funzionamento dei gruppi consiliari. L'articolo 2 del d.l. prevede una serie di misure finalizzate alla riduzione dei costi della politica nelle regioni. Tali misure devono essere attuate dalle regioni entro il 23 dicembre 2012 ovvero, se il loro recepimento nell'ordinamento regionale necessita di modifiche statutarie, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del decreto-legge. Le norme per il cui recepimento sono necessarie modifiche dello Statuto sono oggetto di altro progetto di legge.*

*La mancata attuazione delle suddette misure entro i termini prescritti comporta, ai sensi del comma 1 del citato articolo 2, una decurtazione dei trasferimenti erariali pari all'80% dei trasferimenti erariali diversi da quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale e al trasporto pubblico locale.*

*Ulteriori sanzioni sono previste dal comma 5 del medesimo articolo 2, il quale dispone che qualora le regioni non adeguino i loro ordinamenti entro i termini prescritti, alla regione inadempiente è assegnato, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131/2003, il termine di novanta giorni per provvedervi; il mancato rispetto di tale ulteriore termine è considerato grave violazione di legge ai sensi dell'articolo 126, primo comma, della Costituzione, che prevede in caso di concretizzazione della violazione lo scioglimento del Consiglio regionale.*

*La presente proposta di legge, quindi, da attuazione a quanto previsto dal decreto legge 174/2012 sulla scorta delle determinazioni assunte dalla Conferenza Stato-regioni nelle sedute del 30 ottobre e del 6 dicembre 2012.*

*In particolare nella prima seduta sono stati definiti gli importi massimi degli emolumenti dei consiglieri regionali e dei contributi finanziari ai gruppi consiliari, mentre nella seconda è stato definito l'importo massimo della indennità di fine mandato dei consiglieri e dei Presidenti di Consiglio e Giunta, è stato rideterminato l'importo massimo del contributo ai gruppi consiliari, con la puntuale individuazione delle tipologie di spese ammissibili e quelle espressamente vietate con l'approvazione di un modello per le rendicontazioni dei gruppi medesimi. Inoltre, con decorrenza dalla prossima Legislatura, è stato individuato il parametro omogeneo per le spese del personale dei gruppi consiliari.*



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE

“DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO AL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N.174  
(DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI  
TERRITORIALI, NONCHÉ ULTERIORI DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE  
NEL MAGGIO 2012) CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N.  
213 (RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA NELLE REGIONI)”

Art. 1

Attuazione del d.l. 174/2012

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono attuazione dei principi e delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 9 e 10, e art. 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Art. 2

Modifiche all'art. 1 della l.r. 13/96

1. Il co. 2 dell'art. 1 della l.r. 13/96 è così sostituito:

“2. Il trattamento indennitario dei consiglieri regionali si articola in:

- a) indennità di carica;
- b) indennità di funzione;
- c) rimborso spese per l'esercizio del mandato;
- d) indennità di fine mandato.”

2. Dopo il co. 2 dell'art. 1 della l.r. 13/96 sono inseriti i seguenti commi:

“3. Agli Assessori regionali di cui al comma 1 è corrisposto, dalla data di nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta regionale, il trattamento indennitario di cui alle lettere a), b) e c) del co. 2”

4. L'importo dell'indennità di carica e dell'indennità di funzione, nonché delle spese di esercizio del mandato dei consiglieri e degli assessori, non può eccedere l'importo individuato dalla Conferenza Stato-regioni.

5. La partecipazione alle commissioni consiliari è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di diarie, indennità di presenza e rimborsi spesa comunque denominati.

6. Gli emolumenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non possono cumularsi con altre indennità, gettoni di presenza, rimborsi o compensi comunque denominati derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di assessore o di consigliere regionale, e comunque da incarichi conferiti dalla Regione o da enti pubblici che ricevono contributi continuativi dalla Regione o siano sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della stessa, oppure da enti ai quali la Regione partecipi. Il titolare di più cariche è tenuto ad optare per uno solo dei trattamenti previsti.



## Consiglio Regionale della Campania

### Art. 3 Determinazione dell'indennità di carica

1. Il co. 1 dell'art. 2 della l.r. 13/96 è sostituito come segue:  
"1. L'indennità di carica mensile dei consiglieri regionali è pari al 60% dell'importo individuato dalla Conferenza Stato regioni ai sensi della lett. b), co. 1, art. 2 del decreto legge 174/2012."
2. I commi 2, 5 e 6 dell'art. 2 della l.r. 13/96 sono abrogati.

### Art. 4 Trattenuta, misura ed erogazione dell'indennità di fine mandato

1. Il co. 1 dell'art. 3 della l.r. 13/96 è sostituito dal seguente:  
"1. Sull'indennità di carica di cui all'articolo 2 è effettuata una trattenuta obbligatoria del 5% a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato di cui alla lett. d), co. 2, dell'articolo 1. I corrispondenti importi sono versati mensilmente su apposito capitolo del Bilancio della Regione Campania."
2. Al co. 2 dell'art. 3 della l.r. 13/96 sono soppresse le parole "dell'assegno vitalizio e"
3. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della l.r. 13/96 sono inseriti i seguenti commi:  
"3. A decorrere dalla IX legislatura la misura dell'indennità di fine mandato è pari ad una mensilità lorda dell'indennità di carica per ogni anno di mandato, per un massimo di dieci anni."  
4. L'indennità di fine mandato spetta ai consiglieri regionali che non siano rieletti, o che non si ripresentino candidati, a condizione che abbiano versato il contributo di cui al co. 1.  
5. L'indennità spetta altresì ai consiglieri regionali che cessano dalla carica nel corso della legislatura; non spetta in caso annullamento dell'elezione.  
6. In caso di morte durante l'esercizio del mandato, l'indennità spetta agli eredi del consigliere regionale.  
7. È prevista, su istanza dell'interessato, la restituzione dei contributi effettivamente versati per l'indennità di fine mandato senza rivalutazione ed interessi nel periodo successivo ai dieci anni previsti dal co. 3.  
8. La Giunta regionale provvede al trasferimento al Consiglio delle quote necessarie alla copertura delle spese di liquidazione delle indennità di fine mandato."

### Art. 5 Diritto all'indennità di carica

1. Il co. 1 dell'art. 4 della l.r. 13/96 è così modificato:  
"1. La corresponsione dell'indennità di carica ricorre dal giorno in cui il consigliere è proclamato eletto e cessa alla data di proclamazione dei nuovi Consiglieri regionali."

### Art. 6 Rideterminazione delle indennità di funzione

1. Il co. 1 dell'art. 5 della l.r. 13/96 è così sostituito:  
"Art. 5  
Indennità di funzione.  
1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni competite, in aggiunta alla indennità di carica, prevista all'art. 2, un'indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali:



## Consiglio Regionale della Campania

- a) al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale un'indennità di funzione pari alla differenza tra gli importi degli emolumenti omnicomprensivi fissati per i presidenti delle regioni e dei consigli regionali individuati dalla Conferenza Stato regioni e gli importi degli emolumenti omnicomprensivi per i consiglieri regionali fissati dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 174/2012.
- b) ai componenti della Giunta regionale, ai Vicepresidenti del Consiglio regionale un'indennità di funzione pari al 65 % dell'indennità di funzione lorda di cui alla lett. a);
- c) ai Questori e ai Segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ai Presidenti dei Gruppi consiliari ed ai Presidenti delle Commissioni consiliari un'indennità di funzione pari 55 % dell'indennità di funzione lorda di cui alla lett. a);
- d) ai Vicepresidenti e ai Segretari delle Commissioni istituite a norma dello Statuto e del regolamento interno del Consiglio regionale, un'indennità di funzione pari al 45 % dell'indennità di funzione lorda di cui alla lett. a);

### Art. 7

#### Trattamento di missione

1. All'art. 6, co. 1, lett. a) della legge regionale 13/1996 sono soppresse le parole "ovvero un'indennità pari a quella percepita dai dirigenti regionali".
2. La lett. b), co. 1, art. 6 è soppressa
3. il comma 2 dell'articolo 6 è soppresso.
4. Al co. 4 dell'art. 6 le parole "dietro versamento di una quota forfetaria" sono sostituite dalle parole "a totale carico del consigliere regionale."

### Art. 8

#### Rimborso spese per l'esercizio del mandato

1. Il co. 1 dell'art. 7 della l.r. 13/96 è sostituito dal seguente:  
"1. Ai consiglieri regionali è corrisposto un rimborso delle spese per l'esercizio del mandato nella misura del 40% dell'importo individuato dalla Conferenza Stato regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 174/2012."

### Art. 9

#### Detrazioni per assenze

1. Il co. 1, art. 8 della l.r. 13/96 è così sostituito:  
"1. Ai consiglieri e agli assessori regionali viene detratta dal rimborso spese per l'esercizio del mandato l'importo di euro 150,00 per ogni giornata di assenza ingiustificata alle sedute del Consiglio, della Giunta, dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni consiliari."



## Consiglio Regionale della Campania

### Art. 10 Assegno vitalizio

1. A decorrere dalla X legislatura regionale è soppresso l'istituto dell'assegno vitalizio così come disposto dal co. 9, art. 52 della l.r. 27 gennaio 2012, n. 1, in armonia con quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148.
2. Per i Consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura che hanno maturato il diritto al vitalizio entro il 31 dicembre 2012 si applicano le relative disposizioni della l.r. 13/96 come modificate dalla presente legge.
3. I Consiglieri regionali hanno la facoltà di rinunciare al diritto all'assegno vitalizio qualora non sia ancora iniziata la relativa erogazione. In caso di rinuncia, il Consigliere ha diritto alla restituzione dei contributi versati al suddetto titolo nell'espletamento del mandato. La Giunta regionale provvede alla restituzione dei importi dei contributi versati dietro apposita certificazione dei competenti uffici del Consiglio regionale.

### Art. 11 Sistema previdenziale contributivo

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera f) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ai Consiglieri eletti per la prima volta nella X Legislatura e nelle successive Legislature e ai Consiglieri che abbiano esercitato il mandato consiliare prima della X Legislatura e che siano successivamente rieletti spetta, dopo la cessazione dal mandato, un trattamento economico a carattere previdenziale il cui regime fiscale è riconducibile a quello applicato per gli assegni vitalizi, corrisposto in dodici mensilità e rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT, che viene determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi al momento del conseguimento del diritto al trattamento economico a carattere previdenziale per i coefficienti di trasformazione individuati per classi di età, dopo averne verificata la sostenibilità demografica e finanziaria. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del Consigliere e il numero di mesi.
2. Il periodo minimo di contribuzione ai fini della liquidazione del trattamento economico a carattere previdenziale di cui al co. 4 è di una Legislatura e il diritto si consegue al compimento dei sessantasei anni di età. Ai fini della maturazione del diritto, la frazione di anno si computa come anno intero, purché corrisponda ad almeno sei mesi e un giorno; non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore. Ai soli fini della maturazione del diritto minimo, per il periodo computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui al comma 4.
3. I Consiglieri sono assoggettati alla contribuzione previdenziale obbligatoria per il trattamento economico a carattere previdenziale, mediante la trattenuta di una somma pari all'11 per cento della base imponibile contributiva, determinata dall'indennità di carica lorda di cui alla lett. a), co. 1 dell'art. 2, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria.
4. Il montante contributivo individuale del trattamento economico a carattere previdenziale, determinato nella misura complessiva del 33 per cento dell'indennità consiliare di carica lorda di cui alla lett. a), co. 1 dell'art. 2, è formato dalla contribuzione previdenziale obbligatoria trattenuta ai sensi del comma 4 e si rivaluta annualmente in base all'indice ISTAT, fino al raggiungimento del diritto al trattamento economico a carattere previdenziale.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 12**

**Esclusione dell'erogazione dell'assegno vitalizio**

1. In attuazione dell'art. 2, co. 1, lett. n) del d.l. 174/2012, qualora il titolare dell'assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare), Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio di cui sia in godimento è esclusa ai sensi degli artt. 28 e 29 del Codice penale dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella dell'interdizione stessa.
2. Il titolare dell'assegno vitalizio che sia condannato ai sensi del co. 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato delle sentenze di condanna.
3. In ogni caso, il titolare dell'assegno vitalizio è tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o non sussistenza di condanne di cui al comma 1. A tale scopo la competente struttura del Consiglio regionale, entro il 30 marzo di ogni anno, inoltra ai titolari dell'assegno la richiesta di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 444/2000 corredata di apposito modulo, fissando contestualmente un termine per la restituzione dello stesso, decorso il quale procede d'ufficio alla sospensione dell'erogazione del vitalizio, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti del titolare di reversibilità che sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare), Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici.

\*\*\*\*\*

**CAPO II – DEI GRUPPI CONSILIARI. ATTUAZIONE DEI CO. 9 E 10 DELL'ART. 1 E DELLA LETT. H). CO. 1, ART. 2 DEL DECRETO LEGGE N. 174**

**Art. 13**

**Tetto massimo per la spesa del personale dei Gruppi consiliari**

1. A decorrere dalla X Legislatura il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari deve equivalere al costo di un'unità individuato ai sensi della lett. h), co. 1, art.2 d.l. 174/2012, compresi gli oneri a carico dell'Ente e senza posizione organizzativa per ciascun consigliere regionale; il personale a qualsiasi titolo - comandato, distaccato o con contratto di natura privatistica a tempo determinato - allorché funzionalmente collocato a disposizione dei gruppi consiliari deve rientrare nei limiti del budget individuato per il gruppo consiliare.
2. La spesa del personale dei Gruppi è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l'importo in essere alla data dell'8 dicembre 2012.



## Consiglio Regionale della Campania

### Art. 14

#### Contributo ai Gruppi consiliari - Rendicontazione

1. L'art. 3 della l.r. 6/1972 è così sostituito:

“1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun Gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad Euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo pari ad Euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale della popolazione residente dell'Istat.

2. Ai sensi del co. 10, art. 1 del d.l. 174/2012 ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, sulla base dello schema di cui all'Allegato A della presente legge, che disciplina la corretta rilevazione dei fatti di gestione, la documentazione da porre a corredo del rendiconto stesso, le modalità per la regolare tenuta della contabilità e lo trasmette al Presidente del Consiglio regionale, per il successivo inpltro al Presidente della Regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun Gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.”

### Articolo 15

#### Veridicità e correttezza delle spese

1. In attuazione della lett. g), co. 1, art. 2 del decreto-legge 174/2012, ciascuna spesa indicata nel rendiconto dei Gruppi consiliari di cui all' art. 14 deve corrispondere a criteri di veridicità e correttezza.

2. La veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute.

3. La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo i seguenti principi:

a. ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo;

b. non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dal Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi;

c. i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre Regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale – come previsto dalla normativa vigente – e sino alla proclamazione degli eletti;

d. non sono consentite le spese inerenti l'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.

4. Il contributo per le spese di funzionamento è utilizzato per:

a. spese di cancelleria e d'ufficio, stampa e duplicazione;

b. spese per l'acquisto di libri, riviste, quotidiani, libri e altri strumenti di informazione su supporti informatici;

c. spese telefoniche e postali;

d. promozione istituzionale dell'attività del gruppo e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo;

e. acquisto di spazi pubblicitari su organi di informazione esclusivamente per la promozione dell'attività istituzionale del gruppo o del singolo consigliere appartenente al gruppo medesimo;

f. rimborso al personale del gruppo delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano a carico del bilancio del Consiglio;



## Consiglio Regionale della Campania

- g. spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del Gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea stessa quali ospitalità ed accoglienza;
  - h. acquisto di beni strumentali destinati all'attività di ufficio o all'organizzazione delle iniziative dei gruppi. Dei beni durevoli acquistati con i fondi del gruppo devono essere tenute opportune registrazioni;
  - i. altre spese relative all'attività istituzionale del gruppo.
5. Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base della vigente normativa regionale.
6. Il contributo per le spese di funzionamento non può essere utilizzato
- a) per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere;
  - b) per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario;
  - c) per spese relative all'acquisto di automezzi.

### Articolo 16

#### Compiti del Presidente del Gruppo

1. Il Presidente del Gruppo autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.
2. La veridicità e la correttezza delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 15 sono attestate dal Presidente del Gruppo consiliari. Il rendiconto di cui all'art. 14 è sottoscritto dal Presidente del Gruppo consiliare.
3. Ciascun Gruppo adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti disposizioni.

### Articolo 17

#### Documentazione contabile

1. Al rendiconto di cui all'art. 14 deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale di tale documentazione è conservata a norma di legge.
2. Per gli acquisti di beni e servizi la documentazione contabile è rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante.

### Articolo 18

#### Tracciabilità dei pagamenti

1. Per assicurare la tracciabilità dei pagamenti i fondi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al Gruppo e le operazioni di gestione del conto devono rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.

### Articolo 19

#### Sistema informativo

1. E' istituito un sistema informativo presso il Consiglio regionale al quale affluiscono i dati relativi ai finanziamenti dell'attività dei gruppi consiliari che sono resi pubblici attraverso il sito istituzionale del Consiglio.



## Consiglio Regionale della Campania

2. I dati di cui al co. 1 sono resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'art. 9 della legge 6 luglio 2012, n.96.

### Art. 20

#### Publicità dello stato patrimoniale

1. In attuazione della lett. f) co. 1, dell'articolo 2 d.l. 174/2012, alla lett. a, co. 1. art. 1 della l.r. 6 agosto 2010, n. 9 (Anagrafe pubblica degli eletti. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione) è così modificata:

- il numero 6) è sostituito dal seguente:

“6) dichiarazione, da pubblicare annualmente ed all'inizio e alla fine del mandato nel sito istituzionale dell'ente, riguardante i dati di reddito e di patrimonio, con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie;”

- dopo il co. 1 dell'art. 1 è inserito il seguente comma:

“1 bis. Al consigliere che non ottempera a quanto previsto dal numero 6) del co. 1, è sospesa l'erogazione di qualsiasi emolumento fino all'assolvimento dell'obbligo.”.

### Art. 21

#### Norma finanziaria

1. Gli oneri finanziari derivanti dalla presente legge gravano sulle pertinenti Unità Previsionali di Base della spesa di bilancio previsionale dell'Esercizio Finanziario 2013.

### Art. 22

#### Abrogazione di norme

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge

- a) al co. 1, art. 5 l.r. 29/2012 sono soppresse le parole da “funzionamento dei Gruppi consiliari, di cui all'art. 3 della l.r. 5 agosto 1972, n. 6 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), e del” e le parole “sono ridotti” sono sostituite dalle seguenti “è ridotto”;
- b) i co. 1 dell'art. 3 ed i commi 2 e 3 dell'art. 5 l.r. 29/2012 sono abrogati;
- c) Il co. 2 dell'art. 21 della l.r. 18/2000 è abrogato;
- d) l'art. 2 della l.r. 12/2004 è abrogato;
- e) Gli art.9, 10, 13 e 14 della l.r. 13/96 sono abrogati;
- f) il co. 4, art. 11, l.r. 13/96 è abrogato;
- g) al co. 1, art. 12, della l.r. 13/96 sono soppresse le parole “e c)”;
- h) l'art. 3 della l.r. 6/1972 è abrogato;
- i) il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 13/96 è abrogato.

### Art. 23

#### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania

**ALLEGATO A – Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari**

<b>ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO</b>	
1) FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro <input type="text"/>
2) FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE	euro <input type="text"/>
3) ALTRE ENTRATE (specificare)	euro <input type="text"/>
4) FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro <input type="text"/>
5) FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE	euro <input type="text"/>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	euro <input type="text"/>
<b>USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO</b>	
1) SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO	euro <input type="text"/>
2) VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DI PERSONALE	euro <input type="text"/>
3) RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEL PERSONALE DEL GRUPPO	euro <input type="text"/>
4) SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO DEL PERSONALE DEL GRUPPO	euro <input type="text"/>
5) SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB	euro <input type="text"/>
6) SPESE CONSULENZE, STUDI E INCARICHI	euro <input type="text"/>
7) SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	euro <input type="text"/>
8) SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI	euro <input type="text"/>
9) SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	euro <input type="text"/>
10) SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA	euro <input type="text"/>
11) SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI	euro <input type="text"/>
12) SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI, DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI E ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO	euro <input type="text"/>
13) SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO	euro <input type="text"/>
14) SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO	euro <input type="text"/>
15) SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI)	euro <input type="text"/>
16) ALTRE SPESE (specificare)	euro <input type="text"/>
<b>TOTALE USCITE</b>	euro <input type="text"/>



Consiglio Regionale della Campania

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro <input type="text"/>
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE	euro <input type="text"/>
ENTRATE riscosse nell'esercizio	euro <input type="text" value="0,00"/>
USCITE pagate nell'esercizio	euro <input type="text" value="0,00"/>
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro <input type="text" value="0,00"/>
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE	euro <input type="text" value="0,00"/>
IL PRESIDENTE DEL GRUPPO CONSILIARE	
<hr/>	